



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 50 del 19/05/2020**

**Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Decimo provvedimento 2020 (DFB Avv.ti Tangari, Del Giudice, Balducci, Rollo)**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
- a. sentenze esecutive;*
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da "Acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa" le somme dovute dalla Regione Puglia per compensi professionali e oneri accessori spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quali difensori della Regione in virtù di incarico conferito in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



### **Debito fuori bilancio n.2**

**Cont. n. 619/2005/GA – Tribunale Lecce – Sez. Lavoro – M.G. c/ Regione Puglia. Compensi professionali spettanti all'avv. Anna Del Giudice - Nexima Società tra Avvocati degli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice snc per l'attività svolta quale difensore della Regione, in virtù di incarichi conferiti senza adeguato impegno di spesa.**

-Con deliberazione n. 992 del 12/07/2006, la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico conferito in via d'urgenza in data 22/05/2006 all'avv. Anna Del Giudice di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Lecce - Sez. Lavoro avverso il ricorso ex artt. 409 cpc ss. del sig. M.G. con il quale venivano richiesti l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie di cui alla domanda amministrativa del 22.6.1995, nonché il diritto alla corresponsione del relativo equo indennizzo (Settore di spesa: Gestione Risorse Umane. Valore della causa: Indeterminato Medio).

- Acconto di € 500,00 impegnato e liquidato con atto dirigenziale n. 612 del 21/08/2006.

-Con sentenza n. 7645/08 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso del sig. M.G. nei confronti della Regione Puglia, ha dichiarato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente derivano da causa di servizio; ha condannato la Regione Puglia, in favore della parte ricorrente, al conseguente equo indennizzo, nella misura di legge; ha condannato la Regione Puglia alle spese di lite, ponendo in via definitiva a carico della stessa le spese di C.T.U..

-L'avvocato Del Giudice ha inviato notula di € 3.445,94 del 27/02/2010 redigendola secondo il D.M. del 2004 e, successivamente, ha inviato vari solleciti l'ultimo dei quali inoltrato a mezzo pec del 4/10/2019 (prot. n. AOO-24/11606 del 7/10/19).

- All'esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione la parcella è risultata congrua. Si è provveduto al solo adeguamento dell'IVA al 22%. Ne consegue che il legale ricorrente risulta creditore della somma di € **3.499,73** di cui imponibile € 2.586,25, oltre CAP € 103,45, IVA 591,73, spese esenti € 218,30.

### **Debito fuori bilancio n.3**

**Cont. n. 6621/02/SC – CONSAP S.p.a. c/ Regione Puglia - Tribunale di Bari. Compensi professionali spettanti all'avv. Balducci Pierluigi per l'attività svolta quale difensore della Regione, in virtù di incarichi conferiti senza adeguato impegno di spesa.**

- Con deliberazione n. 1348 del 30/09/2002, la Giunta regionale ha ratificato l'incarico conferito in via d'urgenza in data 04/06/2002 all'avv. Balducci Pierluigi di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari avverso la procedura monitoria intrapresa dalla CONSAP e notificata in data 06.06.2002, riferita all'immobile sito in Bari alla Via Egnazia nn. 9-11-13-13a-15, per differenza di somme dovute dalla Regione per canoni locativi (Settore di spesa: Contratti e Appalti. Valore della controversia: € 11.930,00).

- Acconto di € 600,00, liquidato con atto dirigenziale n. 389 del 18/10/2002.

- La controversia si concludeva in virtù di transazione fra la ricorrente e la Regione (nota Ufficio Contratti e Appalti prot. n. 20/3553/C del 07/04/2004).

- L'avvocato Balducci, con nota inoltrata a mezzo raccomandata a.r. del 19/11/2008 prot. n. 11/L/27611 del 21/11/2008, ha inviato notula di € 834,88 (totale lordo). A tale raccomandata

ne sono seguite altre di sollecito e da ultimo l'avvocato ha provveduto ad inoltrare autocertificazione ai fini della liquidazione del compenso in oggetto con mail del 9/4/2020 prot. n. AOO/024/4543 del 10/04/2020.

- All'esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. Si è provveduto al solo adeguamento del CAP al 4% e dell'IVA al 22%.
- Il debito da riconoscere in favore dell'avvocato è perciò pari ad € 959,64 di cui imponibile € 682,09, CAP € 27,28, IVA € 156,06 e spese non imponibili pari ad € 94,21.

#### **Debito fuori bilancio n.4**

**Cont. n. 1877/08/B – T.P. c/ Regione Puglia – Tar Bari. Compensi professionali spettanti all'avv. Balducci Pierluigi per l'attività svolta quale difensore della Regione, in virtù di incarichi conferiti senza adeguato impegno di spesa.**

- Con deliberazione n. 2242 del 26/11/2008, la Giunta regionale ha deliberato di nominare l'avv. Balducci Pierluigi rappresentante e difensore della Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso i ricorsi (notificati in data 11/7/2008 e 21/7/2008) proposti da avvocati interni T.P. + 2, con i quali veniva chiesto l'annullamento del decreto del Presidente della G.R. n. 412 del 13/5/2008 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura della Regione Puglia"; della deliberazione di G.R. n. 715 del 6/5/2008, di approvazione del Regolamento n. 412/2008; della deliberazione di G.R. n. 726 del 13/5/2008 avente ad oggetto: " Procedure per l'accesso all'Avvocatura Regionale, profilo professionale di "avvocato" – Disciplina ordinaria e transitoria" (Settore di spesa: Avvocatura Regionale. Valore della controversia: Indeterminabile).
- Acconto di € 2.000,00 liquidato con atto dirigenziale n. 152 del 09/03/2009 per i tre incarichi .
- La controversia relativa a T.P. si concludeva con sentenza n.1050 del 23/04/2009 con la quale il Tar Puglia, sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respingeva e condannava il ricorrente alle spese di lite.
- L'avvocato Balducci, con nota inoltrata a mezzo raccomandata A.R. dell' 08/11/2011 ha inviato notula di € 4.277,75 (totale lordo). A tale raccomandata ne sono seguite altre di sollecito e da ultimo l'avvocato ha provveduto ad inoltrare autocertificazione ai fini della liquidazione del compenso in oggetto con mail del 14/4/2020 prot. n. AOO/024/4611 del 14/04/2020.
- All'esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è stata rideterminata per quanto attiene i diritti erroneamente implementati del 30%, aumento che in caso di vittoria di spese si applica solo sugli onorari. Si è inoltre provveduto all'adeguamento dell'IVA al 22%.
- Il debito da riconoscere in favore dell'avvocato è perciò pari ad € 4.002,08 di cui imponibile € 3.154,22, CAP € 126,17, IVA € 721,69.

#### **Debito fuori bilancio n.5**

**Cont. n. 310/09/FR – Comune di Panni+ altri c/ Regione Puglia - Tar Bari. Compensi professionali spettanti all'avv. Balducci Pierluigi per l'attività svolta quale difensore della Regione, in virtù di incarichi conferiti senza adeguato impegno di spesa.**

- Con deliberazione n. 349 del 17/03/2009, la Giunta regionale ha ratificato l'incarico conferito in via d'urgenza in data 02/03/2009 all'avv. Balducci Pierluigi di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal Comune di Panni + altri con il quale si chiedeva l'annullamento, previa adozione di misure cautelari provvisorie, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.132 del 06/02/2009 avente ad oggetto : " Applicazione della disciplina delle Comunità Montane, ai sensi dell'art.2,comma20, della legge 24 dicembre 2007,n.244", nella parte in cui dispone "di sopprimere, per effetto del comma 20-art.2 legge n. 244/07 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, le Comunità montane della zona omogenea...dei Monti Dauni meridionali...2 e, per l'effetto "di nominare Commissario liquidatore per la zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, il dott. Michele Pesante" e quindi, "di ritenere decaduti dalle loro funzioni tutti gli organi rappresentativi ed esecutivi della Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali(Settore di spesa: Enti Locali. Valore della controversia: Indeterminabile).

- Acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n.222 del 27/03/2009.

- La controversia si concludeva con decreto 307 del 17/12/2009 con il quale si dichiarava l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e con spese compensate.

- L'avvocato Balducci, con nota inoltrata a mezzo raccomandata A.R. dell' 11/04/2012 ha inviato notula di € 2.059,52. A tale raccomandata ne sono seguite altre di sollecito e da ultimo l'avvocato ha provveduto ad inoltrare autocertificazione ai fini della liquidazione del compenso in oggetto con mail del 16/4/2020 prot. n. AOO/024/4655 del 16/04/2020.

- All'esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. Si è provveduto al solo adeguamento dell'IVA al 22% .

- Il debito da riconoscere in favore dell'avvocato è perciò pari ad € 2.076,56 di cui imponibile € 1.636,63, CAP € 65,47, IVA € 374,46.

#### **Debito fuori bilancio n.6**

**Cont. n. 892/81/SI – I.A. +2 c/ Regione Puglia – Tribunale di Lecce. Compensi professionali spettanti all'avv. Carmelo Sandro Rollo per l'attività svolta quale difensore della Regione, in virtù di incarichi conferiti senza adeguato impegno di spesa.**

- Con deliberazione n. 1228 dell'1/4/1996, la Giunta regionale ha ratificato l'incarico conferito all'avv. Carmelo Sandro Rollo di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Lecce per il recupero di spese ospedaliere nel giudizio civile promosso da I.A. + 2 nei confronti di compagnie assicuratrici per il riconoscimento di indennizzo a causa di incidente di caccia.

(Settore di spesa: Sanità. Valore della controversia: Non determinato)- Acconto di Lire 1.000.000.

- La controversia si concludeva con sentenza 2365/2012 con la quale si rigettava la domanda attorea, con spese compensate.

-L'avvocato Rollo, a conclusione della causa curata per oltre 26 anni ha esibito parere dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, che ha quantificato il € 2.500,00 l'onorario spettante. Ha

inoltre chiesto il pagamento di € 5.252,16 per diritti, € 101,08 per le spese oltre accessori come per legge per complessivi € 10.304,22.

-Acquisita la disponibilità con pec protocollata al n. AOO\_024/27/04/2020/0004892 da parte del creditore ad acconsentire alla riduzione del 20% dell'imponibile determinato dopo il parere di congruità del liquidatore incaricato dell'esame della pratica, finalizzata al superamento dell'ordine cronologico di evasione delle parcelle, il debito da riconoscere in favore dell'avvocato è di € **8.192,23** (€ 6.377,01 imponibile, € 255,08 CAP, € 1.459,06 IVA, € 101,08 spese non imponibili).

Al finanziamento della spesa complessiva di € 21.446,33 inerente i debiti fuori bilancio dal n. 1 al n. 6 si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11, titolo 1, previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";

-All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale  
*Dott. Michele Emiliano*





## Regione Puglia

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Decimo provvedimento 2020. (DFB Avv.ti Tangari, Del Giudice, Balducci, Rollo).

### Art.1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati, ammontanti a complessivi € 21.337,93 compresi oneri di legge e spese esenti:

1. Cont. n. 584/08/FR – TAR Marche (Ancona) ed in seguito ad istanza di regolamento di competenza TAR Puglia (Bari) – G.F. c/ R.P. avv. Carlo Tangari € 2.716,09;
2. Cont. n. 619/2005/GA – Tribunale Lecce – Sez. Lavoro – M.G. c/ R.P. avv. Anna Del Giudice - Nexima Società tra Avvocati degli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice s.n.c. € 3.499,73;
3. Cont. n. 6621/02/SC – Trib.Bari- CONSAP S.p.a. c/ R.P. avv. Pierluigi Balducci € 959,64;
4. Cont. n. 1877/08/B – Tar Bari - T.P. c/ R.P. avv. Pierluigi Balducci € 4.002,08;
5. Cont. n. 310/09/FR – Tar Bari- Comune di Panni+ altri c/ R.P. avv. Pierluigi Balducci € 2.076,56;
6. Cont. n. 892/81/S – Tribunale Lecce - I.A.+ 2 c/R.P. avv. Carmelo Sandro Rollo € 8.192,23.

2. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011.

### Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio)

1. Alla spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 programma 11 titolo 1 Capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni

relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”.